

**APPROVAZIONE MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO**

(ARTT. 2 e 7 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)

La documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato delle modifiche dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto, è la seguente.

1. **domanda in bollo**¹ indirizzata alla Regione del Veneto - Direzione Enti Locali e Strumentali - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 VENEZIA, sottoscritta dal legale rappresentante, con l'indicazione sintetica delle parti dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto oggetto di modifica.
2. **n. 1 copia autentica, in carta libera**, del Verbale dell'Assemblea (se Associazione) o dell'Organo di Amministrazione (se Fondazione) di approvazione delle modifiche, con allegato il nuovo Atto Costitutivo e/o Statuto, redatti in forma di atto pubblico, registrato.
3. copia semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, dei **documenti contabili** (bilanci consuntivi/preventivi) approvati negli ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, se già previsto.
4. **dichiarazione** relativa alla consistenza del patrimonio dell'Ente alla data di presentazione della domanda prevista al punto 1, sottoscritta dal legale rappresentante.
5. **relazione** sull'attività svolta dall'Ente negli ultimi due anni, con indicazione delle prospettive sull'attività futura, sottoscritta dal legale rappresentante.
6. fotocopia di un **documento d'identità** del legale rappresentante, in corso di validità.

N.B. si informa che la Pubblica Amministrazione procedente provvederà direttamente a effettuare d'ufficio la verifica delle iscrizioni:

- o **per gli Enti che si dichiarano O.N.L.U.S.** (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266), presso l'Agenzia delle Entrate - Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S.;
- o **per gli Enti che si dichiarano iscritti nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato** (art. 4 legge regionale 30 agosto 1993, n. 40), presso la competente Struttura Regionale;
- o **per le Associazioni Sportive Dilettantistiche che si dichiarano iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.** (deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. dell'11 novembre 2004 n. 1288 in attuazione dell'art. 5 decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242), presso il C.O.N.I..

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di approvazione delle modifiche statutarie verrà concluso nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione Enti Locali e Strumentali. Detto termine potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

NOTA INFORMATIVA

Nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, quali desunti dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, nonché dalle eventuali successive modifiche.

Ulteriori altri dati personali, inseriti di iniziativa delle parti nei documenti sopra citati nonché nell'eventuale ulteriore documentazione prodotta, saranno parimenti resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8, D.P.R. n. 361/2000), salvo che le stesse parti non ne abbiano stabilito l'incomunicabilità per riferimento alle norme di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

¹ Sono esenti dall'imposta di bollo:

- a) le Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge n.266/1991, iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- b) le O.N.L.U.S., di cui al D.Lgs n. 460/1997, iscritte all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S. (artt. 1 e 4, D.M. 18 luglio 2003, n. 266);
- c) ogni altro Ente che ne sia espressamente esentato da specifiche disposizioni legislative.



e2e465c0

